Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° luglio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1960, n. 589.

Modificazioni alle aliquote di tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1079;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento delle aliquote delle tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A*, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, concernente le tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori, è sostituita con la tabella *A* allegata al presente decreto, vistato dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma del presente decreto saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 3. — VILLA

TABELLA *A*

Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI		SPECIE DEL CONTRATTO							ANNOTAZIONI
		Contratti a contanti per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000	Contratti a termine la cui durata non ecceda			Contratti di riporto la cui durata non ecceda			
			45 giorni	90 giorni	135 giorni	45 giorni	90 giorni	135 giorni	
			Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000			Per ogni lire 100.000 o frazione di lire 100.000			
a) Conclusi direttamente fra i contraenti . . .	L.	80	100	200	300	75	150	225	**Per i contratti a contanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.**
b) Conclusi fra i banchieri ed i privati. .	»	60	90	180	270	60	120	180	
c) Conclusi fra agenti di cambio	»	10	10	20	30	10	20	30	
d) Conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607	»	50	75	150	225	40	80	120	

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1960, n. 590.
Diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte della imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per la riduzione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8000 a L. 6000 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 503, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e col decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, sono ridotte, per il prodotto denominato « cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa, da lire 8000 a lire 6000 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 17.000 e da lire 800 a lire 600 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.

Art. 2.

Le lettere *A* ed *E*, numeri 3, 4 e 5, nonchè la lettera *F*, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella *B*, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono modificate come segue:

	Aliquota per quintale lire
A) *Oli minerali greggi, naturali*:	—
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
E) *Oli da gas*:	
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . .	250
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati .	250
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
F) *Residui della lavorazione*:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale .	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . .	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . .	250

Art. 3.

La lettera *G* della tabella *C* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni:

G) *Residui della lavorazione*:

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro, aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60% in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodoto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50% in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/*a*/6 - *alfa* - II della tariffa dei dazi doganali di importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a coloro più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione;

2) Per essere ammessi al trattamento dei «residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni» i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi - viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi - viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi - viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

Art. 4.

La voce 27.10/*a*/6 *alfa* I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *alfa*) da usare direttamente come combustibili:

I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

aa) densi	dazio generale	3%
bb) semifluidi . . .	» »	6%
cc) fluidi	» »	6%
dd) fluidissimi	» »	6% »

E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/*a*/6 *alfa* I/*aa*) ed è ridotto temporaneamente al 3% il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/*a*/6 *alfa* I/*bb*), *cc*) e *dd*). A tali dazi sono applicabili le riduzioni previste per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Art. 5.

L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, è ridotta da lire 1,50 a lire 1 per ogni metro cubo di gas alla temperatura di 15° centigradi ed alla pressione normale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1960, n. 591.

Istituzione in Mogadiscio (Somalia) di un'Ambasciata e di un Consolato generale di 1ª categoria ed in Chisimaio (Somalia) di un Consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870. n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita a Mogadiscio (Somalia) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituito a Mogadiscio un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, eccettuata la regione del Basso Giuba.

Art. 3.

E' istituito in Chisimaio un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la regione del Basso Giuba.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1960, n. 592.

Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104, e 24 dicembre 1959, nn. 1108 e 1109, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi an-

nessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1960 a non oltre il 31 dicembre 1960 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01);

b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-*a*-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2000 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-*a*-1; 73.15-*b*-6-*alfa*-I).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, i sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nerofumo, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

Residui aromatici ottenuti nel cracking catalitico di oli minerali (voce della tariffa doganale ex 27.07-*b*);

Oli di petrolio o di scisti, ecc., lubrificanti, di altra specie, altri (voce della tariffa doganale n. 27.10-*a*-5-*beta*-II);

Residui della lavorazione degli oli di petrolio o di scisti, ecc. (voce della tariffa doganale n. 27.10-*a*-6);

Estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi (voce della tariffa doganale n. 27.14-*c*).

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1960 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la numerazione di tariffa e di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.01-*a*-*b*, numero 73.10-*d*-1-*alfa* II, n. 73.13-*b*-5-*epsilon* sono modificate come all'allegata tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze;

b) la numerazione di tariffa della voce n. 73.01-*c* è modificata in n. 73.01-*d*.

Art. 5.

Alla tabella annessa al decreto presidenziale 24 dicembre 1959, n. 1109, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 41.06-*d* è corretto in 11,70% (*);

b) le voci numeri 58.05-*a*-2-*beta*, 58.05-*a*-4-*beta*, 58.05-*a*-5-*beta* sono corrette rispettivamente in 58.05-*a*-2-*alfa*, 58.05-*a*-4-*alfa*, 58.05-*a*-5-*alfa*;

c) ai dazi temporanei sul valore indicati per le voci numeri 85.20-*a*-1-2-3 vanno aggiunti rispettivamente i dazi minimi per pezzo di L. 6,30 (*), L. 11,70 (*) e L. 18 (*);

d) il dazio temporaneo sul valore indicato per la voce n. 87.01-*b*-1-*alfa* (clausola I) è corretto in 26% (*).

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 1. — VILLA

TABELLA *A*

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore temporaneo %
ex 05.04-*b*	Stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, congelati . .	Esente
ex 12.01-*e*	Semi di ricino	
	I semi di ricino, destinati ad essere impiegati nella produzione di oli per usi industriali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e cóndizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
ex 28.46-*a*	1) borati di sodio	
	Il borace anidro, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di smalti, è ammesso all'importazione al dazio del 7 % (*) sul valore, nei limiti di un contingente annuo di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
ex 28.55-*c*	Fosfuri di ferro	
	Il ferro-fosforo, destinato ad essere impiegato nella produzione di ghisa fosforosa Thomas all'altoforno, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
ex 29.13-*b*	3) canfora	
	La canfora, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della celluloide, è ammessa all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
a	aciclici:	
	ex 8) altri	
	L'acido itaconico greggio, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di materie plastiche artificiali, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 3.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
29.22	Composti a funzione ammina:	
d	poliammine aromatiche e loro N-alchil-derivati e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:	
	1) mononucleari:	
	ex *gamma*) altre	
	L'adipato di xililendiammina (Sale AX), destinato ad essere impiegato nella fabbricazione del relativo polimero, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 2.400, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
ex 29.30	Composti ad altre funzioni azotate	
	I toluilendiisocianati, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 13.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stailirsi dal Ministro per le finanze	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:	
ex *r*	altri	
	Il polipropileneglicole liquido, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 15.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
	Le preparazioni a base di sostanze organiche solforate, destinate ad essere impiegate per la odorizzazione dei gas combustibili naturali, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	

Numero e lettera della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore temporaneo %
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
b	altri:	
	3) alchidi:	
	ex *gamma*) altri	
	I poliesteri derivati da acido adipico e/o acido ftalico, e glicole etilenico o dietilenico e triolo, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente annuo di quintali 13.000, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

TABELLA *B*

NUMERO E LETTERA della Tariffa	NUMERO E LETTERA della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE Generale %	Temporaneo %	Per provenienze dalla Comunità Europea del Carbone e Acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica %	Per provenienze C. E. C. A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze %
73.01	T	Ghise (comprese le ghise specolari) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:				
		Si comprendono in questa voce gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno, i pani rotti, i piastroni e simili				
a		ghise specolari (spiegel) anche contenenti elementi diversi dal manganese in misura, singolarmentte:				
	4135 *a*	1) non superiore a 5 % (C)	15	—	esente	7 (*)
		2) superiore a 5 %:				
	4135 *b*	*alfa*) fino a 8 % di silicio ed eventualmente fino a 10 % di alluminio o fino a 5 % di altri elementi (C)	15	—	esente	7 (*)
	4135 *c*	*beta*) altre (C)	10	—	esente	7 (*)
b		ghise ematiti:				
		La ghisa destinata alle fonderie è ammessa al dazio dell'8 % sul valore, nei limiti di un contingente da stabilirsi anno per anno dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero				
	4136 *a*	1) contenenti più di 1,50 % di manganese (C)	15	—	esente	5 (*)
	4136 *b*	2) contenenti 1,50 % o meno di manganese (C)	15	—	esente	5 (*)

Numero e lettera della Tariffa	Numero e lettera della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore: Generale %	Dazio sul valore: Temporaneo %	Dazio sul valore: Per provenienze dalla Comunità Europea del Carbone e Acciaio (C.E.C.A.) scortate da certificato di libera pratica %	Dazio sul valore: Per provenienze C. E. C. A. senza certificato di libera pratica e per altre provenienze %
73.01 (Segue) c		ghise fosforose: La ghisa destinata alle fonderie è ammessa al dazio dell'8 % sul valore, nei limiti di un contingente da stabilirsi anno per anno dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero				
		1) contenenti fino a 5 % di fosforo:				
	4137 *a*	*alfa*) contenenti 1 % o meno di silicio (C)	15	—	esente	5 (*)
	4137 *b*	*beta*) contenenti più di 1 % di silicio (C)	15	—	esente	5 (*)
		2) contenenti più di 5 % fino a 15 % di fosforo:				
	4138	*alfa*) contenenti 1 % o meno di silicio (C)	10	—	esente	5 (*)
	4139	*beta*) contenenti più di 1 % di silicio (C)	10	—	esente	5 (*)
73.10		Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:				
d		placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):				
		1) semplicemente placcate:				
		alfa) laminate o estruse a caldo:				
	4197	II) altre (C)	Dazio delle barre non placcate	—	esente	9 (*)
73.13		Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:				
b		altre lamiere:				
		5) placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:				
		epsilon) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):				
	4257 *a*	I) stagnate e litografate o stampate (C)	Dazio delle lamiere non lavorate secondo la specie	—	esente	10 (*)
	4257 *b*	II) altre (C)	Dazio delle lamiere non lavorate, secondo la specie	—	esente	10 (*)

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 593.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Melilli (Siracusa).

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Melilli (Siracusa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 594.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Trivero.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Trivero viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960, n. 595.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Cassano Magnago (Varese).

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Cassano Magnago (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960.

Aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1228, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Treviso di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento in provincia di Treviso dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che il detto decreto stabiliva il concorso dello Stato per la metà della spesa dei lavori fino alla somma di L. 15.000 e attribuiva il resto alla Provincia;

Visto il decreto presidenziale in data 24 ottobre 1949, n. 922, con il quale il Consorzio di rimboschimento veniva rinnovato fino a tutto l'esercizio finanziario 1952-53, con l'annuo contributo sia dello Stato sia della Provincia di L. 300.000;

Visto il decreto presidenziale in data 30 luglio 1953, n. 150, per l'ulteriore rinnovo fino a tutto l'esercizio finanziario 1957-58, e con l'annuo contributo sia dello Stato sia della Provincia di L. 400.000;

Vista la deliberazione in data 22 ottobre 1958 dell'Amministrazione provinciale di Treviso con la quale la medesima propone la rinnovazione per un quinquennio del Consorzio, impegnandosi a contribuire annualmente con la quota di L. 800.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Treviso, costituito con regio decreto 12 luglio 1938, n. 1228, è rinnovato per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino a tutto il 1962-63. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 800.000 (ottocentomila).

I contributi dello Stato relativi ai due esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60 graveranno sul capitolo 86 del bilancio 1959-60 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per gli esercizi successivi sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1960
Registro n. 11 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 281. — D'ALENA

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1951;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 1960, con il quale il rag. Cipriano Zavanella è stato confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano fino all'approvazione del bilancio 1959;

Considerato che il rag. Cipriano Zavanella è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto in data 1° maggio 1940 e modificato con decreti in data 27 maggio 1947 e 10 marzo 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 gennaio e 16 maggio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 46 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, in conformità del seguente testo:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca, o da pegno, o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituita e notificata all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali munite di una sola firma ed effetti commerciali con la sola firma di traenza, nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o semplicemente chirografaria del debitore fino all'importo complessivo di L. 5.000.000 (cinquemilioni) salvo deroghe per importi maggiori da approvarsi di volta in volta, per casi eccezionali, dagli organi di vigilanza.

Tali operazioni non potranno superare complessivamente il 6 % (sei per cento) dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non dovrà superare la misura massima consentita dalla legge, salvo deroga da accordarsi, caso per caso, dall'Istituto di emissione a termini di legge. Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite di fido e delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4022)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 9 aprile 1952 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1960 dell'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 5, primo comma, dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, è modificato come segue:

« Il capitale dell'Istituto è di lire sei miliardi ed è formato da n. 120.000 (centoventimila) quote da lire cinquantamila ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

La dott.ssa Maria Peperle, nata a Trieste il 29 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 10 giugno 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 396, il comune di Baia e Latina (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 940.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4186)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 390, il comune di Sesto Campano (Campobasso) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.820.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4187)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 397, il comune di Calvi Risorta (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4188)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 398, il comune di Valle Agricola (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.830.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4189)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 399, il comune di Cerva (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.935.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4190)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 10, il comune di Bianchi (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4191)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 5, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4193)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 4, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4194)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 3, il comune di Soveria Mannelli (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4195)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 2, il comune di Settingiano (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4196)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 1, il comune di Platania (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4197)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 400, il comune di Montauro (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4198)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 9, il comune di Calopezzati (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.190.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4199)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 8, il comune di Carolei (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4200)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 7, il comune di Cervicati (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4201)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 6, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4202)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 14, il comune di Verghereto (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.910.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4203)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 13, il comune di Predappio (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.600.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4204)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 12, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4205)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 24, il comune di Castilenti (Teramo) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.130.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4206)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 16, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.440.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4207)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 383, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4208)

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 23, il comune di Popoli (Pescara) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4209)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 21, il comune di Campi Salentina (Lecce) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.730.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4210)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 20, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4211)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 19, il comune di Lenola (Latina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.370.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4212)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 17, il comune di Roccadarce (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.455.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4213)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1960, registro n. 14 Interno, foglio n. 15, il comune di Collepardo (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4214)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Liguria, con sede in Genova

Con decreto del 3 marzo 1960, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato istituito, a datare dal 1° luglio 1960, il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Liguria, con sede in Genova, ed è stato approvato il relativo statuto. Con lo stesso provvedimento e medesima decorrenza il Consorzio per la tutela della pesca in Piemonte e Liguria assume la denominazione di Consorzio per la tutela della pesca in Piemonte con giurisdizione sulle provincie di Torino, Novara, Alessandria, Asti, Cuneo e Vercelli, escluso il territorio dell'ex circondario di Biella.

(3891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 5 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Scrofani Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 15 febbraio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Forlì — Intestazione: Solfrini Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 4 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ravenna — Intestazione: Pasi Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 9 dicembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Mennella Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 1 — Capitale L. 3.135.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 27 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Arezzo — Intestazione: Lucarini Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 2 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 647 Data: 21 novembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Milano — Intestazione: Giordano Fedora, Catarina, Elisabetta, Mario — Ttitoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 47.300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3695)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 30 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,58	620,60	620,65	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	632,72	633,50	633,40	633,25	631,10	633,35	633,25	633 —	633,35	633,30
Fr. Sv.	143,86	143,74	143,70	143,77	143,75	143,87	143,77	143,85	143,86	143,75
Kr. D.	90,03	90,06	90,05	90,08	90,15	90,03	90,06	90,02	90,04	90,02
Kr. N.	86,95	86,99	86,90	86,97	87 —	86,96	86,975	86,95	86,94	86,96
Kr. Sv.	120,28	120,30	120,30	120,315	120,30	120,29	120,29	120,29	120,31	120,30
Fol.	164,61	164,62	164,64	164,62	164,62	164,61	164,615	164,61	164,61	164,62
Fr. B.	12,44	12,45	12,4525	12,45375	12,4475	12,45	12,4495	12,45	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,62	126,645	126,62	126,66	126,60	126,60	126,65	126,60	126,60
Lst.	1741,10	1741,80	1742,10	1741,90	1741,25	1740,92	1741,80	1741,20	1741,05	1741,70
Dm. occ.	148,82	148,70	148,81	148,83	148,81	148,83	148,81	148,85	148,82	148,45
Scell. Austr	23,92	23,93	23,9250	23,9275	23,90	23,94	23,9325	23,90	23,93	23,93

Media dei titoli del 30 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	84,25
Id. 3,50 % 1902	78 —
Id. 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,60
Id. 5 % 1936	102,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	633,25
1 Franco svizzero	143,77
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	86,972
1 Corona svedese	120,302
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,61
1 Lira sterlina	1741,85
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	23,93

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Delimitazione del perimetro del comprensorio di contribuenza per le opere idrauliche di seconda categoria del fiume Trigno, nelle provincie di Campobasso e di Chieti.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 27 gennaio 1960, n. 3500, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1960, al registro n. 13, foglio n. 29, il perimetro del comprensorio di contribuenza per le opere idrauliche di seconda categoria (classificate con la legge 22 dicembre 1910, n. 919) per la sistemazione degli argini e delle sponde in destra e sinistra del fiume Trigno, dalla confluenza col Treste fino alla foce, nei territori dei comuni di Cupello e di San Salvo, nella provincia di Chieti, e dei comuni di Montenero e di Bisaccia della provincia di Campobasso, è stato stabilito in quello indicato nella corografia 9 luglio 1959, in scala 1:25.000, redatta dall'ufficio del Genio civile di Chieti che fa parte integrante del decreto stesso.

(3743)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona fra via Carchidio, piazza G. Cantore, viale D'Annunzio, viale Gorizia e viale Coni Zugna.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1960, registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 114, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale della città di Milano per la zona compresa fra via Carchidio, piazza G. Cantore, viale D'Annunzio, viale Gorizia e viale Coni Zugna.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3981)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 aprile 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1956 relativo alla nomina dell'avv. Prospero Spina a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Spina ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato, nato a Villarosa (Enna) il 15 novembre 1920, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Catenanuova (Enna), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Prospeso Spina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3817)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone (Messina), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1956, relativo alla nomina dell'avv. Rosario Sgroj a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Sgroj ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Raneri, nati a Roccella Valdemone (Messina) il 1° aprile 1927, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Nicolò » di Roccella Valdemone, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Roccella Valdemone (Messina) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Rosario Sgroj.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3815)

Nomina dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 15 settembre 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito relativo alla nomina dei signori Gioacchino Silvestro, dott. Leopoldo Cagnone e geom. Giuseppe Bellino a componenti il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che i predetti componenti hanno declinato il mandato loro affidato e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Giuseppe Cagnone, prof. Giuseppe Venuto e Salvatore Imbesi sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori dott. Leopoldo Cagnone, geom. Giuseppe Bellino e Gioacchino Silvestro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3816)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 8 giugno 1960).

Sono disponibili presso il Ministero della pubblica istruzione, nel ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, n. 3 (tre) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 luglio 1960, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande (31 luglio 1960).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno dei quali sono provvisti) e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: ROSELLI

(4090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Taranto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 giugno 1959, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1.	Montecalvo dott. Antonio	punti	93,92	su 132
2.	Perta dott. Angelo	»	83,24	»
3.	Fraiese dott. Vittorio	»	82,50	»
4.	Ferrari dott. Gino	»	81,51	»
5	Ferro dott. Girolamo	»	79,04	»
6.	Menduni dott. Attilio	»	77,86	»
7.	De Palo dott. Vittorio	»	77,64	»
8.	Ferraro dott. Domenico	»	76,81	»
9.	Romano dott. Antonio	»	76,76	»
10.	Piva dott. Erminio	»	74,74	»
11.	Merolli dott. Rocco	»	74,62	»
12.	Succi Cimentini Vincenzo	»	74,58	»
13.	Calabro Vincenzo	»	74 —	»
14.	Napolino dott. Francesco	»	72,87	»
15.	Rianò dott. Enrico	»	72,27	»
16.	Novaga Arvedo	»	72,16	»
17.	Epifani dott. Francesco	»	68,07	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(4068)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.